



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Atto N. 34

Seduta del 31.01.2023

OGGETTO: Revoca Deliberazione Giunta Municipale n. 241 del 10.05.2013 avente ad oggetto **“Approvazione della proposta finalizzata alla partecipazione al Bando pubblico per l'accesso ai contributi per i “Programmi integrati per il recupero e riqualificazione delle città”, presentata dalla ditta “[REDACTED].”**

L'anno duemilaventitre il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 9,35, in Vittoria e nell'Ufficio comunale, si è riunita la Giunta Comunale e con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
Sindaco: On. Francesco Aiello	X	
Vice Sindaco: Dott. Filippo Foresti		X
Ass.re: Geom. Salvatore Avola	X	
Ass.re: Avv. Francesca Corbino		X
Ass.re: Avv. Giuseppe Fiorellini	X	
Ass.re: Sig. Cesare Campailla		X
Ass.re: Sig. Giuseppe Nicastro	X	
Ass.re: Avv. Anastasia Licitra	X	

Con l'assistenza del Segretario Generale, Dott. ssa Anna Maria Carugno

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 27.01.2023

Il Dirigente
F.to Arch. Giancarlo Eterno

Parere Regularità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE

in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. _____ è imputata al _____

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 27.01.2023

Il Dirigente
F.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE C.U.C - LL.PP e PROVVEDITORATO

Premesso:

- Che il comune di Vittoria, a seguito di Avviso Pubblico, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 29.01.2013, ha avviato una procedura di evidenza pubblica per l'acquisizione delle proposte finalizzate alla partecipazione al bando pubblico di cui al Decreto 31/10/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti per l'accesso ai contributi per i "Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n.49 del 16/11/2012;
- Che con decreto del Sindaco n. 9 dell'11-3-2013, è stata costituita la Commissione Tecnica per la scelta delle proposte presentate;
- Che, entro i termini utili per la presentazione delle proposte finalizzate alla partecipazione al Bando Pubblico, è pervenuto n. 1 plico, presentato dalla ditta: [REDACTED] con sede legale a Vittoria in avvalimento con la ditta "[REDACTED]" con sede in Vittoria (RG);

- Che la Ditta Proponente ha presentato al Comune una proposta di programma integrato in conformità alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente;
- Che la Commissione Tecnica, costituita con Decreto Sindacale n.9 dell'11.03.2013, ha valutato positivamente detta proposta - l'unica pervenuta – in quanto provvista dei requisiti richiesti dal bando oltre che vantaggiosa per l'amministrazione sia per le ricadute sociali che per la prevista realizzazione di un asilo nido;
- Che il Comune di Vittoria, con delibera di Giunta Municipale n. 241 del 10.05.2013 ha approvato la proposta suddetta, dando mandato al Sindaco di avanzare istanza di partecipazione al Bando pubblico regionale per l'accesso ai contributi per i "Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città";
- Che il Comune di Vittoria, a seguito del D.D.G. n. 336 del 11.03.2014 da parte del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, pubblicato sulla GURS il 21/03/2014, è stato ammesso a finanziamento, risultando quarto nella graduatoria pubblicata;
- Che a seguito di Conferenza Speciale di Servizi tenutasi presso gli Uffici del Genio Civile di Ragusa in data 21.04.2017, il Progetto Definitivo, denominato "Intervento di recupero primario e secondario, nonché di acquisto e nuova realizzazione di immobile da destinare ad edilizia residenziale pubblica "alloggi a canone sostenibile" nell'ambito del Programma Integrato di cui al Bando Pubblico GURS n° 49 del 16/11/2012", è stato approvato in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L.R. 12/2011, per un importo di € 7.020.899,14 di cui € 5.224.866,91 per lavori ed € 1.796.032,23 per somme a disposizione, rimandando in fase di redazione del progetto esecutivo le integrazioni, attestazioni ed ulteriori autorizzazioni, dettagliate e sottoscritte nel verbale della Conferenza;
- Con Delibera di Giunta Comunale n.301 del 29/06/2017 è stato approvato il Progetto Definitivo unitamente allo schema di convenzione da sottoporre al Consiglio Comunale;
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.134 dell'11/7/2017 è stato approvato il progetto Definitivo presentato dalla ditta [REDACTED] in avvalimento con la ditta "[REDACTED]", e lo Schema di Convenzione;
- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n°582 del 19/12/2017 sono state apportate delle modifiche ed integrazioni alla Deliberazione di Giunta Comunale n°301 del 29/6/2017 da sottoporre al Consiglio Comunale riguardanti sia la parte dispositiva al punto 3, sia l'art. 5 e l'art. 8 dello Schema di Convenzione allegato alla stessa;
- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 9/1/2018 è stato preso atto e sono state approvate le modifiche da apportare alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 301/2017;
- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 31/05/2018 è stato approvato, in linea amministrativa, il Progetto Esecutivo per il "Programma integrato per il recupero e la riqualificazione della Città di Vittoria -Intervento di recupero primario e secondario nonché di acquisto e nuova realizzazione di immobile da destinare ad edilizia residenziale pubblica- Alloggi a canone sostenibile".
- Che in data 31.05.2018 sono stati avviati gli accertamenti d'ufficio a carico delle imprese [REDACTED] e della ditta [REDACTED] volte alla verifica del possesso dei requisiti oggettivi, soggettivi e di onorabilità delle sopracitate ditte.

- Che con nota protocollo gen. n. 52305 del 19/12/2018, indirizzata alla Prefettura di Ragusa, questo Comune aveva richiesto di voler comunicare tempestivamente eventuali motivi ostativi all'iscrizione nella White List della ditta [REDACTED]

- Che con in data 29/01/2019 questa S.A. ha provveduto a richiedere informativa antimafia, tramite accesso alla BDNA, a carico delle ditte:

- [REDACTED] prot. n. PR_RGUTG_ingresso_0004089_20190129.

- [REDACTED] prot. n. PR_RGUTG_ingresso_0026902_20190701.

- Che con nota protocollo gen. n. 26711 del 20/06/2019, indirizzata alla Prefettura di Ragusa, questo Comune ha sollecitato la richiesta di informazioni di cui alla nota protocollo gen. n. 52305 del 19/12/2018.

- Che in data 20/11/2019 il Prefetto di Ragusa ha emesso informazione antimafia interdittiva a carico delle ditte [REDACTED]
[REDACTED] quale ditta ausiliaria.

- Che la Ditta "[REDACTED]", avverso i "Provvedimenti Interdittivi antimafia" rispettivamente n° 47786 del 20.11.2019 e n. 47778 del 20.11.2019, hanno presentato ricorso al T.A.R. in data 12 gennaio 2020 per l'annullamento, previa sospensione, delle informazioni antimafia interdittive.

- Che il T.A.R. di Catania con Ordinanze del 27.07.2020 ha disposto il riesame dei provvedimenti interdittivi n° 47786 del 20.11.2019 e n. 47778 del 20.11.2019, fissando la discussione del ricorso nel merito al mese di luglio 2022 in ordine alla sospensione dell'efficacia dei suddetti provvedimenti interdittivi, ed ha allo stesso tempo, dato mandato alla Prefettura di Ragusa al riesame dei provvedimenti.

- Che successivamente il Tribunale Amministrativo di Catania ha emesso ulteriori n° 2 Ordinanze: n° 906/2020 del 22/12/2020 e n° 908/2020 del 23/12/2020 respingendo, con tali provvedimenti, le richieste relative alle istanze cautelari formulate da parte delle Ditte [REDACTED]
[REDACTED] per "...l'annullamento previa sospensiva" del Provvedimento Interdittivo a carico delle Ditte citate.

- Che nota protocollo gen. n. 20085 del 16/05/2022, indirizzata alla Prefettura di Ragusa, questo Comune ha chiesto *"di voler esplicitare se è possibile procedere alla stipula della convenzione tra la Stazione appaltante (Comune di Vittoria) e il soggetto privato ([REDACTED]), necessaria per dare avvio ai lavori, in vigenza dell'applicazione delle misure di collaborazione preventiva di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettere b), c), d), e) del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., visto che la realizzazione della parte relativa agli alloggi di edilizia residenziale a "canone sostenibile", per un importo pari ad € 3.833.887,98, per complessivi n. 55 alloggi, oltre autorimessa interrata per n. 45 posti auto, n. 1 bottega commerciale e n. 6 botteghe artigianali al piano terra e il recupero di un immobile esistente, per un importo pari ad € 199.978,93, per la realizzazione di n. 4 alloggi, ubicato in via Curtatone, Zona Territoriale Omogenea Residenziale, saranno effettuati in aree di proprietà del soggetto privato"*.

- Che la Prefettura di Ragusa, con nota prot. n° 27877 del 20/05/2022 di riscontro della richiesta dell'Ente prot. n° 20085 del 16/05/2022, ha informato che alle Ditte "[REDACTED]
[REDACTED]", *"...è stata disposta, per un periodo di mesi 6*

(sei) a decorrere dalla notifica all'Impresa, la misura della prevenzione collaborativa di cui all'art. 94 bis del D. Lgs 159/20211 e ss.mm.ii., di conseguenza, l'eventuale certificazione antimafia liberatoria potrà essere rilasciata al termine del richiamato periodo di monitoraggio e valutazione".

- Che il suddetto procedimento avviato da parte della Prefettura di Ragusa il 14/04/2022 ha fissato come termine previsto per la conclusione ed il rilascio della liberatoria antimafia, la seconda metà di ottobre 2022.

- Che in data 03.05.2022 le ditte "██" hanno depositato istanza di rinuncia al ricorso e pertanto il TAR - Sezione di Catania provvedeva con Decreti del Presidente n.462/2022 e n. 461/2022 a dichiarare l'improcedibilità dei ricorsi n.97/2020 e n.95/2020 per sopravvenuta carenza di interesse.

- Che con nota protocollo gen. n. 40841 del 26/10/2022, indirizzata alla Prefettura di Ragusa, questo Comune ha chiesto *"di voler informare questa S.A. se sono stati emessi ulteriori provvedimenti nei confronti delle suddette ditte e/o se sono stati prorogati i termini del decreto di applicazione delle misure di collaborazione preventiva ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lettere b), c), d), e), del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii."*

- Che la Prefettura di Ragusa, con nota prot. n° 60016 del 07/11/2022 di riscontro alla richiesta dell'Ente prot. n° 40841 del 26/10/2022, ha informato che alle Ditte "██" *"...è stato disposto un nuovo periodo di sospensione ed applicata la misura della prevenzione collaborativa di cui all'art. 94 bis del D. Lgs 159/20211 e ss.mm.ii., in alternativa all'Informazione Antimafia Interdittiva, sino al 14 Aprile 2023 di conseguenza, l'eventuale certificazione antimafia liberatoria potrà essere rilasciata al termine del richiamato periodo di monitoraggio e valutazione".*

- **RICHIAMATO** l'art 94 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i, rubricato *Effetti delle informazioni del Prefetto*, a norma del quale:

"1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'((articolo 91, comma 6)), nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'((articolo 91, comma 6)), siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione”;

- **RICHIAMATO** altresì l'orientamento espresso in materia dal giudice amministrativo (ex multis: TAR Lombardia n. 01168/2016; Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2015, n. 1292) secondo cui: “[...] in adesione ad un costante orientamento giurisprudenziale, [...] in presenza di un’informativa che, come nel caso di specie, si qualifica come tipica - perché ex se accerta, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 490 del 1994, il pericolo di condizionamento dell'impresa da parte della criminalità organizzata - non residua in capo all'organismo committente alcuna possibilità di sindacato nel merito dei presupposti che hanno indotto il Prefetto alla sua adozione. Si tratta, invero, di un provvedimento volto alla cura degli interessi di rilievo pubblico - attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nel settore dei trasferimenti e di impiego di risorse economiche dello Stato, degli enti pubblici e degli altri soggetti presi in considerazione dall'art. 1 del d.lgs. n. 490 del 1994 - il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva all'Autorità di pubblica sicurezza e non può essere messo in discussione da parte dei soggetti che devono prestare osservanza alla misura di interdittiva. Ne deriva che “ogni successiva statuizione della stazione appaltante si configura, in conseguenza, dovuta e vincolata a fronte del giudizio di disvalore dell'impresa con la quale è stato stipulato il contratto”, tanto che il provvedimento di esclusione, di revoca o recesso dal contratto non deve essere corredato da alcuna specifica motivazione, salvo la diversa ipotesi, del tutto eccezionale “in cui a fronte dell'esecuzione di gran parte delle prestazioni e del pagamento dei corrispettivi dovuti, venga riconosciuto prevalente l'interesse alla conclusione della commessa con l'originario affidatario”;

- **RICHIAMATA** altresì, la Sentenza del **Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 6 ottobre 2022, n. 8558**, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa:

“.....l'interdittiva antimafia è una misura avente natura cautelare, con funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, che non richiede la necessaria prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali sia plausibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un possibile condizionamento da parte di queste. Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatici- presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; dall'altro, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr. ex multis, Cons. Stato, n. 2342/2011, n. 254/2012; n. 2678/2012; n. 2806/2012; n. 1329/2013; n. 4527/2015; n. 1328/2016; n. 3333/2017);

- “....Come precisato dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio (nella decisione n. 3 del 6 aprile 2018): - il provvedimento di cd. ‘interdittiva antimafia’ determina una particolare forma di incapacità giuridica, e dunque l'insuscettività del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino (sul proprio cd. lato esterno) rapporti giuridici con la pubblica amministrazione riconducibili a quanto disposto dall'art. 67 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2016, n. 3247)”;

- *“.....ai sensi dell’art. 67, co.1, lett.g) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è quindi preclusa al soggetto colpito dall’interdittiva ogni possibilità di ottenere “contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque, denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”, stante l’esigenza di evitare ogni ‘esborso di matrice pubblicistica’ in favore di imprese soggette ad infiltrazioni criminali;*

- *“A sua volta l’art. 94, i cui effetti sono sospesi, prevede, al primo comma, che “Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 4 ed all’articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni”;*

- *“.....secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa, i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare per l’affidamento di appalti pubblici debbono essere posseduti con continuità non solo al momento della presentazione della domanda, ma per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e per tutta la fase di esecuzione del contratto”.*

- **DATO ATTO** che, come evidenziato dal giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 01168/2016): *“[...] in presenza di un’informativa interdittiva la stazione appaltante non è tenuta ad attendere l’esito di ulteriori misure, eventualmente disposte dal Prefetto competente per la straordinaria e temporanea gestione dell’impresa, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del d.l. 24 giugno 2014 n. 90. Del resto, sia l’art. 32 cit., sia l’art. 92, comma 2 bis, del D. L.vo n. 159/2011 [...] non prevedono che le determinazioni delle stazioni appaltanti, successive all’interdittiva, siano in qualche modo subordinate alle decisioni del Prefetto sulla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa”;*

- **RICHIAMATO**, con riguardo al disposto dell’art. 7 della Legge n. 241 del 1990 e art. 9 della Legge Regione Sicilia n. 7 del 21/05/2019 (Comunicazione di avvio del procedimento), l’orientamento del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 01168/2016) secondo cui: *“[...] la prevalente giurisprudenza, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, evidenzia che non è configurabile alcuna necessità del previo intervento della comunicazione di avvio del procedimento in occasione dell’emissione di provvedimenti relativi alle informative prefettizie, poiché nella specie si tratta di procedimenti in materia di tutela antimafia, come tali caratterizzati intrinsecamente da riservatezza ed urgenza (cfr., tra le tante, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 4 febbraio 2013, n. 703; T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7.3.2012 n. 1153; Consiglio di Stato, Sez. VI, 29.2.2008 n. 756; Consiglio di Stato, Sez. V, 12.6.2007 n. 3126 e 28.2.2006 n. 851) [...]”;*

- **EVIDENZIATO** altresì:

- che qualunque impresa che intenda eseguire lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, direttamente o in subappalto, per un importo pari o superiore ad €150.000 deve essere in

possesso della Certificazione SOA (attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici) in corso di validità.

- che l'attestazione SOA *comprova la capacità economica e tecnica del soggetto certificato nonché il possesso di tutti i requisiti di ordine generale necessari alla contrattazione pubblica.*

- che da un controllo effettuato presso il casellario dell'ANAC risultano le seguenti annotazioni a carico della ditta [REDACTED]

- *“Si dà notizia che l'impresa è in possesso di attestazione di qualificazione n. 2009/68/07 emessa dalla Argenta SOA in data 12/10/2016, scaduta in data 11/10/2021;*

- *“Si dà notizia che l'impresa è in possesso di attestazione di qualificazione n. 2135L/69/07 rilasciata in data 01.02.2019, con scadenza validità quinquennale il 31.01.2024. Non risulta l'effettuazione della verifica triennale il 31.01.2022”.*

VISTO:

- che la ditta “[REDACTED]” non è più in possesso di alcuna attestazione SOA, che *comprova la capacità economica e tecnica del soggetto certificato nonché il possesso di tutti i requisiti di ordine generale necessari alla contrattazione pubblica*, in quanto l'*attestazione di qualificazione n. 2009/68/07* è scaduta in data 11/10/2021.

- che la ditta [REDACTED] non si è sottoposta alla verifica triennale di cui all'art. 77 del DPR 207/2000, al fine della verifica **del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 77, comma 5**, come risulta dall'**attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici (SOA) n. 2135L/69/07 con scadenza validità triennale il 31.01.2022.**

- che il mancato possesso dell'Attestazione SOA inibisce le ditte ad eseguire lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti.

- **RITENUTO**, per quanto sopra visto, richiamato ed evidenziato, di dover revocare la deliberazione di Giunta Municipale n. 241 del 10.05.2013 avente ad oggetto **“Approvazione della proposta finalizzata alla partecipazione al Bando pubblico per l'accesso ai contributi per i “Programmi integrati per il recupero e riqualificazione delle città”, presentata dalla ditta “[REDACTED]”**

- in ragione dei provvedimenti amministrativi ostativi antimafia n° 47786 del 20.11.2019 e n. 47778 del 20.11.2019, promanati ai sensi dell'art. 91, comma 7 *bis* del D. Lgs n. 159/2011, dalla Prefettura di Ragusa, che costituiscono per la S.A., ai sensi dell' art. 94, comma 1 del su richiamato decreto, circostanza inibitoria alla stipulazione di contratti o subcontratti ed ad autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni;

- in ragione della decadenza delle sopracitate attestazioni SOA

- **RITENUTO** altresì di revocare i sottoelencati provvedimenti successivi e consequenziali alla suddetta deliberazione di Giunta Municipale n. 241 del 10.05.2013:

Delibera di Giunta Comunale n.301 del 29/06/2017
Deliberazione della Giunta Comunale n°582 del 19/12/2017
Deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 31/05/2018

Tutto ciò premesso;

Viste le leggi in vigore;

PROPONE

Per le motivazioni enunciate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di:

1) **REVOCARE** la deliberazione di Giunta Municipale n. 241 del 10.05.2013 avente ad oggetto *“Approvazione della proposta finalizzata alla partecipazione al Bando pubblico per l’accesso ai contributi per i “Programmi integrati per il recupero e riqualificazione delle città”, presentata dalla ditta “ [REDACTED] ”*

- in ragione dei provvedimenti amministrativi ostativi antimafia n° 47786 del 20.11.2019 e n. 47778 del 20.11.2019, promanati ai sensi dell’art. 91, comma 7 *bis* del D. Lgs n. 159/2011, dalla Prefettura di Ragusa, che costituiscono per la S.A., ai sensi dell’ art. 94, comma 1 del su richiamato decreto, circostanza inibitoria alla stipulazione di contratti o subcontratti ed ad autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni;
- in ragione della decadenza delle attestazioni SOA.

2) **REVOCARE** altresì i sottoelencati provvedimenti successivi e consequenziali alla suddetta deliberazione di Giunta Municipale n. 241 del 10.05.2013:

Delibera di Giunta Comunale n.301 del 29/06/2017
Deliberazione della Giunta Comunale n°582 del 19/12/2017
Deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 31/05/2018

3) **DARE MANDATO** al Dirigente per l’adozione di ogni altro atto o provvedimento successivo e consequenziale alla suddetta Deliberazione n. 241 del 10.05.2013.

4) **DARE ATTO** che, con riguardo al disposto dell’art. 7 della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i e art. 9 della Legge Regione Sicilia n. 7 del 21/05/2019 non si è proceduto preventivamente alla comunicazione di avvio del procedimento ai contro interessati, secondo l’orientamento del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 01168/2016) secondo cui: *“[...] la prevalente giurisprudenza, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, evidenzia che non è configurabile alcuna necessità del previo intervento della comunicazione di avvio del procedimento in occasione dell’emissione di provvedimenti relativi alle informative prefettizie, poiché nella specie si tratta di procedimenti in materia di tutela antimafia, come tali caratterizzati intrinsecamente da riservatezza ed urgenza (cfr., tra le tante, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 4 febbraio 2013, n. 703; T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7.3.2012 n. 1153;*

Consiglio di Stato, Sez. VI, 29.2.2008 n. 756; Consiglio di Stato, Sez. V, 12.6.2007 n. 3126 e 28.2.2006 n. 851) [...]”;

5) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Prefettura di Ragusa e all'operatore economico interessato e di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente atto.

6) **DEMANDARE** al Consiglio Comunale la revoca delle Deliberazioni del Consiglio Comunale n.134 dell'11/7/2017 e n.7 del 9/1/2018.

7) **DARE ATTO** che il presente provvedimento non implica impegno di spesa

L'ISTRUTTORE AMM.VO
Sig.ra Anna Leonardi

IL DELEGATO
con funzioni dirigenziali
(D.D. n. 131 del 27.01.2022)
Arch. Giancarlo Eterno

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro Basile

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto,

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge,

DELIBERA

Approvare/~~non approvare/rinviare~~ sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

All'unanimità

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL SINDACO

F.to On. Prof. Francesco Aiello

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Geom. Salvatore Avola

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Anna Maria Carugno

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 03.02.2023

al 17.02.2.2023 registrata al n.

Reg. pubblicazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 03.02.2023

al 17.02.2.2023 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data 31.01.2023 Per:

☐ Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

☒ Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li ...31.01.2023 ...

SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Anna Maria Carugno

